

PREALPI GAS S.r.l.

Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle Soglie comunitarie Approvato dal C.d.A. 18/10/2011

TITOLO I Disposizioni Generali

Art. 1 Ambito di Applicazione e Fonti

1. Il presente Regolamento disciplina l'affidamento dei lavori, servizi e forniture nei settori speciali di importo inferiore alle Soglie comunitarie, in attuazione dell'art. 238, c. 7 del d.lgs. n. 163/2006. Le regole contenute nel presente documento si ispirano ai principi generali di buona amministrazione, efficienza, economicità, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
2. Il Regolamento ha carattere di normativa speciale nell'ambito degli affidamenti in oggetto. Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si rinvia ai principi generali, alle norme applicabili contenute nel d.lgs. n. 163/2006, nel D.P.R. 207/2010, alle norme amministrative e civili in materia di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici.
3. Resta inteso che con riferimento ai lavori, servizi e forniture commissionati dalla Società ma esulanti dall'ambito di applicazione del d.lgs. n. 163/2006, PREALPI GAS S.r.l. potrà rivolgersi liberamente al mercato, senza obbligo di procedere nel rispetto di qualsivoglia normativa pubblicistica o regolamentare, agendo esclusivamente *iure privatorum*.

Art. 2 Procedure di affidamento

1. Nell'ambito dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla Soglie comunitarie vengono individuate tre fasce di importo, a ciascuna delle quali corrisponde, di norma, una diversa procedura di affidamento.
2. Le fasce sono così individuate:
 - A) Lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000.
 - B) Lavori di importo compreso tra euro 40.000 ed euro 1.000.000, nonché servizi e forniture di importo compreso tra euro 40.000 e la soglia comunitaria.
 - C) Lavori di importo compreso tra euro 1.000.000 e la soglia comunitaria..
3. Nessun intervento che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'affidamento alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di una fascia di importo inferiore.
4. Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi distintamente individuati dagli strumenti programmatori della Società, nonché quelli che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile di

Settore e/o del Responsabile del procedimento; in particolare, deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili.

TITOLO II

Procedure di affidamento

CAPO I

Sezione I

Lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000

Art. 3

Ambito Oggettivo

1. I lavori, i servizi e le forniture di importo inferiore ad euro 40.000 vengono acquisiti in economia, di norma mediante procedura di cottimo fiduciario, secondo le modalità specificate dalla presente Sezione. Al ricorrere dei presupposti previsti dalla vigente normativa, PREALPI GAS S.r.l. si riserva di procedere mediante amministrazione diretta.

2. I lavori, servizi e forniture eseguibili in economia sono individuati, nell'ambito del predetto limite d'importo, nelle seguenti tipologie:

- quanto ai lavori:

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili;

b) manutenzioni e/o adeguamento di opere, reti e impianti;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori necessari per la compilazione di progetti;

e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;

- quanto ai servizi ed alle forniture:

a) per voci di spesa preventivamente individuate con apposito provvedimento con riferimento a specifiche esigenze di PREALPI GAS S.r.l.;

b) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

c) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

d) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

e) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 4
Responsabile del procedimento

1. Ai sensi dell'art. 125, c. 2 del d.lgs. n. 163/2006, il Responsabile di Settore competente in base al modello di organizzazione interna individua un Responsabile del procedimento per ogni intervento da eseguirsi in economia, al quale sono demandati la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la fissazione delle condizioni per la partecipazione alla procedura di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato e gli altri compiti previsti dalla normativa vigente. Nel caso non venisse specificatamente delegata, la funzione di Responsabile del procedimento è assunta direttamente dal Responsabile di Settore. Nel caso di esternalizzazione della funzione di Responsabile di procedimento, il controllo sul suo corretto operato spetta comunque al Responsabile di Settore di riferimento.

Art. 5
Modalità di scelta del contraente

1. Con riferimento ai lavori, servizi (esclusi i servizi di progettazione) e forniture di importo inferiore ad euro 40.000 si potrà procedere - su determinazione del Responsabile del procedimento - all'affidamento diretto.

Art. 6
Criteri di Aggiudicazione

1. Per la scelta del contraente è seguito, di norma, il criterio "del prezzo più basso".
2. Eccezionalmente, per lavori, servizi e forniture in cui sia essenziale la tempestività di esecuzione e/o di fornitura, la valutazione potrà concernere, oltre all'elemento prezzo, anche l'offerta di riduzione dei tempi di esecuzione, mentre, nei casi di specialità dell'intervento indicato nel progetto, la valutazione potrà concernere, oltre al prezzo, anche l'offerta di tecniche di esecuzione, o di materiali, o di strumentazioni tecnologiche particolari ("offerta economicamente più vantaggiosa").

Art. 7
Perfezionamento del contratto di cottimo - Garanzie

1. I contratti necessari per l'esecuzione degli interventi mediante cottimo fiduciario sono conclusi nella forma della lettera di affidamento (ordine).
2. Il contratto di cottimo deve indicare almeno quanto segue:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;

f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia segnalata con raccomandata A.R.

3. Le ditte esecutrici e/o fornitrici del cottimo potranno essere tenute a presentare garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo netto del contratto.

4. Di norma per i lavori, servizi e forniture in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del pagamento della rata a saldo. Potrà essere richiesta polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa.

5. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, PREALPI GAS S.r.l. potrà avvalersi degli strumenti indicati all'art. 137 del d.lgs. n. 163/2006.

Art. 8

Piani di sicurezza e attività di coordinamento

1. In riferimento ai Piani di Sicurezza, si rinvia a quanto disposto dall'art. 131 del d.lgs. n. 163/2006 ed alle procedure di sicurezza aziendali.

Art. 9

Modalità di esecuzione

1. L'affidatario dei lavori, servizi e forniture è pienamente responsabile nei confronti di PREALPI GAS S.r.l. e dei terzi per i fatti compiuti dalle persone di cui si avvale nell'eseguire il contratto; qualora dette persone dovessero risultare non competenti o affidabili, esso dovrà provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, dando seguito alla richiesta motivata del Responsabile del procedimento.

2. L'esecutore delle prestazioni in economia non potrà invocare a propria giustificazione, in caso di lavori, servizi e forniture eseguiti e/o prestati non conformemente alle previsioni di contratto, la non conoscenza delle disposizioni applicabili all'affidamento, dovendo lo stesso dichiararne l'avvenuta conoscenza e integrale accettazione sin dal momento del conferimento dell'incarico.

3. Le prestazioni del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente dal cottimista, ad eccezione di sub-affidamenti di prestazioni specialistiche ed accessorie, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione di lavori con o senza posa in opera, dei noli a caldo e dei noli a freddo. Nella richiesta di offerta potranno essere indicate le parti della prestazione che possono formare oggetto del sub-affidamento. L'eventuale ricorso a sub-affidamenti deve essere autorizzato nel rispetto della normativa per il subappalto, con le eccezioni da essa previste.

4. In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento o di inadempimento contrattuale imputabile all'impresa selezionata per il cottimo, il Responsabile del procedimento applica le penali previste in contratto, previa contestazione scritta degli addebiti mossi all'impresa medesima.

5. Qualora la controparte risulti gravemente o ripetutamente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal contratto di cottimo, il Responsabile del procedimento, previa diffida, si avvale dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando

non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida. Qualora l'impresa risulti iscritta all'«Albo dei prestatori», tali inadempimenti saranno considerati come impeditivi e/o preclusivi della possibilità di mantenere l'iscrizione al predetto «Albo dei prestatori».

6. E' compito del Responsabile del procedimento documentare in modo dettagliato l'andamento del rapporto di cottimo, assoggettarlo a controllo, al fine di accertare se i lavori, servizi e forniture esposti in fattura corrispondano per quantità e qualità agli accordi presi.

CAPO II

Sezione I

Lavori di importo compreso tra euro 40.000 ed euro 2.000.000, nonché servizi e forniture di importo compreso tra euro 40.000 e la Soglia Comunitaria.

Art. 10

Ambito oggettivo e modalità di affidamento

1. Gli appalti per lavori di importo compreso tra euro 40.000 ed euro 2.000.000, nonché per servizi e forniture di importo compreso tra euro 40.000 e la Soglia Comunitaria sono affidati, di norma, attraverso una procedura negoziata previo esperimento di gara informale secondo le modalità di seguito specificate. Qualora l'oggetto e le caratteristiche dei lavori, servizi e forniture da affidare richiedano un confronto concorrenziale più ampio, è possibile, su determinazione del Responsabile del procedimento, procedere all'affidamento attraverso una procedura ristretta o aperta con le modalità specificate nella Sezione II.

2. Le procedure di affidamento che PREALPI GAS S.r.l. espletterà ai sensi della presente Sezione verranno pubblicizzate dalla Società secondo modalità correlate al valore economico dell'appalto posto in aggiudicazione.

Art. 11

Modalità di utilizzazione dell'«Albo dei prestatori»

1. Il soggetto affidatario viene scelto tramite gara informale tra le imprese iscritte all'«Albo dei prestatori» istituito a seguito di Avviso pubblico.

2. Saranno invitate almeno n. 5 (cinque) imprese tra quelle iscritte nella categoria/tipologia dei lavori, servizi e forniture nelle quali l'«Albo dei prestatori» è suddiviso, qualificate per la classe d'importo previsto. L'elenco dei nominativi sarà compilato a cura del Responsabile del procedimento, in modo da assicurare una effettiva concorrenza e rotazione in relazione alle caratteristiche dell'appalto. Quando non sia presente un numero sufficiente di soggetti in grado di garantire una effettiva concorrenza, l'elenco delle imprese da invitare potrà essere integrato con soggetti anche non iscritti all'«Albo dei prestatori» individuati sulla base di indagini di mercato. Per i lavori che prevedono una pluralità di categorie, saranno invitate le imprese pluri-qualificate, e/o le imprese qualificate nella categoria prevalente che, in tale ultima ipotesi, dovranno costituire R.T.I. o ricorrere allo strumento del subappalto.

Art. 12

Procedura negoziata

1. Le imprese individuate con le modalità descritte al precedente articolo saranno invitate a partecipare ad una procedura negoziata secondo le modalità sotto elencate. In prima istanza, le imprese saranno invitate simultaneamente per iscritto a presentare offerta mediante lettera d'invito, di norma inviata a mezzo di raccomandata; le lettere d'invito indicheranno un termine perentorio per la presentazione dell'offerta, nonché le modalità di presentazione della stessa. Successivamente alla prima fase, si procederà a richiedere ai concorrenti che abbiano espresso le tre offerte più vantaggiose un miglioramento delle stesse nei termini e modalità che saranno comunicate di norma tramite fax. Nel caso in cui vengano presentate un numero di offerte inferiori a tre, si procederà a richiedere tale miglioramento ai concorrenti partecipanti alla gara. La richiesta di miglioramento non verrà estesa al II ed al III migliore offerente nel caso si riscontrasse uno scostamento del prezzo superiore al 5% rispetto alla migliore offerente. Sarà inoltre discrezione di PREALPI GAS s.r.l. procedere, infine, alla negoziazione del contratto con l'impresa che, dopo la seconda ed ultima tornata, avrà offerto le condizioni più vantaggiose. I dati relativi all'esito delle varie fasi di istanza saranno a disposizione dei concorrenti, compatibilmente alle esigenze di riservatezza connesse all'espletamento della gara stessa. La richiesta di migliororia non verrà effettuata nel caso venga utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. La lettera d'invito dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) luogo, oggetto, importo dell'appalto e degli oneri di sicurezza nonché modalità di pagamento delle prestazioni;
- b) criterio di aggiudicazione;
- c) riferimenti alla documentazione contrattuale;
- d) modalità di presentazione dell'offerta;
- e) indicazione della documentazione richiesta;
- f) modalità di svolgimento della gara.

3. PREALPI GAS S.r.l. si riserva di utilizzare, per la trasmissione delle lettere di invito e delle successive comunicazioni, mezzi alternativi a quelli di norma impiegati (telex, posta elettronica, etc.).

Art. 13

Criteri di Aggiudicazione

1. La migliore offerta, di norma, sarà selezionata sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del d.lgs. n. 163/2006. Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base d'appalto al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, pena l'esclusione dalla procedura. Nei casi di specialità dell'intervento indicato nel progetto e su determinazione del Responsabile del procedimento, potrà essere utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. n. 163/2006.

2. La sussistenza dei presupposti per la contestazione dell'anomalia dell'offerta e la conseguente attivazione del procedimento di verifica in contraddittorio sarà valutata, in

maniera discrezionale, da PREALPI GAS S.r.l., a prescindere da quanto stabilito dall'art. 86, c. 1 del d.lgs. n. 163/2006 e dal numero di offerte concretamente ricevute. Pertanto, la stazione appaltante potrà valutare in ogni caso la congruità di qualsivoglia offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. In tale ultima evenienza si procederà ai sensi degli artt. 87 ed 88 del d.lgs n. 163/2006.

E' facoltà di PREALPI GAS S.r.l., per le offerte relative ai soli lavori, chiedere la presentazione delle giustificazioni di cui all'art. 87 c. 2 del d.lgs. n. 163/2006.

Art. 14 **Limiti di Aggiudicazione**

1. Al fine di garantire una adeguata rotazione tra le imprese iscritte all'«Albo dei prestatori», ciascuna di esse potrà aggiudicarsi non più di n. 2 (due) appalti nello stesso anno dalla data di iscrizione.

2. Con provvedimento adeguatamente motivato del Responsabile di Settore e/o del Responsabile del procedimento e in conformità ai principi di buon andamento ed economicità, si potrà procedere al superamento del predetto limite annuale. La conformità ai suddetti principi potrà essere comprovata dalla affidabilità e convenienza di una impresa iscritta, risultante dalla buona esecuzione di precedenti lavori, nonché dall'idonea prestazione di precedenti servizi e forniture, unita alla applicazione di prezzi vantaggiosi, ovvero dalla particolare relazione tra le caratteristiche tecniche dei lavori, servizi e forniture da affidare e quelle delle imprese da invitare.

Art. 15 **Aggiudicazione e Garanzie**

1. La procedura di gara informale si conclude dopo la fase di negoziazione, alla quale seguono le verifiche di legge, all'esito positivo delle quali verrà emanato il provvedimento di aggiudicazione.

2. Le ditte affidatarie sono tenute a presentare garanzia fidejussoria nella misura prevista dall'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006.

3. Di norma, si prescinderà dalla richiesta di cauzione provvisoria; qualora richiesta, tale cauzione dovrà essere corrisposta nella misura prevista dall'art. 75 del d.lgs. n. 163/2006.

Sezione II **Lavori di importo compreso tra euro 2.000.000 e la Soglia Comunitaria**

Art. 16 **Ambito oggettivo e modalità di affidamento**

1. Gli appalti per lavori di importo compreso tra euro 2.000.000 e la Soglia Comunitaria sono affidati, di norma, attraverso una procedura aperta con pubblicazione di Bando secondo i termini e le modalità di elencate negli articoli successivi.

2. Con determinazione del Responsabile del procedimento, è prevista l'utilizzazione della procedura ristretta o negoziata con previa pubblicazione del bando nei termini elencati negli articoli successivi.

3. Con particolare riferimento ai lavori pubblici, per quanto non disposto nella presente Sezione si rinvia alla vigente normativa di settore in quanto applicabile.

Art. 17

Contenuto, Termini e Pubblicità

1. Il contenuto minimo del bando è descritto nel Bando-Tipo di cui all'allegato XIII del d.lgs. n.163/2006.
2. a) gli avvisi di indizione della gara sono pubblicati attraverso i seguenti mezzi:
 - Profilo di committente (sito informatico di PREALPI GAS S.r.l.);
 - Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana;
 - n. 1 Quotidiano a diffusione nazionale (per estratto);
 - eventualmente sull'Albo del Comune/i interessato/i dai lavori.
- b) gli avvisi contenenti gli esiti della gara sono pubblicati attraverso i seguenti mezzi:
 - Profilo di committente (sito informatico di PREALPI GAS S.r.l.);
 - Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana;
 - eventualmente sull'Albo del Comune/i interessato/i dai lavori.
3. Il termine per presentare offerta è fissato nel bando; il termine minimo è di almeno 26 (ventisei) giorni, decorrenti dalla data del bando.
4. In caso di procedura ristretta o negoziata il termine per la ricezione delle domande di partecipazione è di almeno 10 (dieci) giorni decorrente dalla data del bando e quello per ricezione delle offerte di almeno 15 (quindici) giorni dalla data d'invito, salvo il caso di un termine ridotto fissato consensualmente. Le caratteristiche della lettera d'invito sono quelle descritte all'art. 12 del presente Regolamento.
5. Le modalità ed i termini di accesso al capitolato d'onere ed alla documentazione complementare saranno stabilite nei Disciplinari o nelle lettere d'invito.

Art. 18

Criteri di aggiudicazione e Valutazione dell'anomalia

1. In relazione all'oggetto dell'appalto ed alle caratteristiche tecniche dei lavori, saranno alternativamente utilizzati i criteri del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del d.lgs. n. 163/2006, e dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. n. 163/2006.
2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso è applicato il meccanismo per l'individuazione delle offerte anormalmente basse previsto dall'art. 86, c. 1 del d.lgs. n. 163/2006. Se è utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando specificherà le modalità di determinazione della soglia di anomalia. Nel caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, l'eventuale applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale sarà stabilita nel bando. In ogni caso, la stazione appaltante potrà valutare la congruità di quelle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiono anormalmente basse. Nei Disciplinari o nelle lettere d'invito sono specificate le modalità di presentazione delle eventuali giustificazioni richieste a corredo dell'offerta. Per la verifica dell'anomalia si applicano gli artt. 87 ed 88 del d.lgs. n. 163/2006.

Art. 19
Aggiudicazione definitiva e Garanzie

1. La procedura di gara si conclude, a seguito del positivo esito delle verifiche di legge, con l'emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
2. Di norma l'offerta dovrà essere corredata da garanzia cauzionale ai sensi dell'art. 75 del d.lgs. n. 163/2006.
3. Le ditte affidatarie sono tenute a presentare garanzia fidejussoria nella misura prevista dall'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006.

Sezione III
Disposizioni Comuni

Art. 20
Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento coincide, di norma, con la figura del Responsabile di Settore competente in base al modello di organizzazione interna.

Art. 21
Contratto, Esecuzione

1. I contratti di appalto sono conclusi, di norma, nella forma della scrittura privata.
2. Il contratto, se non formalizzato con lo schema della firma congiunta, verrà considerato concluso al momento dell'effettivo ricevimento, da parte di PREALPI GAS S.r.l., di copia di tale documento controfirmata dall'affidatario per accettazione, fatta salva diversa indicazione contenuta nel contratto stesso.
3. Fatto salvo quanto concordato nella fase di negoziazione in relazione ai lavori di cui alla Sezione II del presente Capo, i diritti e gli obblighi per il committente e per l'appaltatore scaturiscono solo con la formale stipulazione del contratto.
4. L'esecutore avrà l'obbligo di stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa e della responsabilità civile verso terzi e, in relazione alla natura dei lavori, servizi e forniture, potrà essere tenuto a presentare ulteriore polizza assicurativa che tenga indenne la committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati.
5. In riferimento ai Piani di Sicurezza, si rinvia a quanto disposto dall'art. 131 del d.lgs. n. 163/2006 ed alle procedure di sicurezza aziendali.

Art. 22
Disposizioni complementari

1. Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006.
2. In relazione alla natura o all'importo dell'appalto, il bando di gara potrà prevedere la limitazione dell'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 49, c. 7 del d.lgs. n. 163/2006.
3. PREALPI GAS S.r.l. si riserva il diritto di:

- a) procedere all'annullamento della gara qualora sussistano motivate ragioni, individuate con provvedimento del Responsabile del procedimento;
- b) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta venisse ritenuta idonea o conveniente;
- c) non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta l'aggiudicazione, nel caso di esito negativo delle verifiche sull'aggiudicataria o in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni.

4. PREALPI GAS S.r.l., nelle procedure ristrette o negoziate relative a lavori, servizi e forniture di cui al presente Regolamento, potrà limitare il numero di candidati idonei da invitare a presentare offerta; in tali ipotesi, PREALPI GAS S.r.l. provvederà a pubblicizzare previamente il numero minimo e massimo dei candidati che verranno invitati a presentare offerta, specificando altresì i criteri da applicare nell'individuazione dei soggetti da invitare. Qualora il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione ed i livelli minimi richiesti dovesse risultare inferiore al numero minimo indicato da PREALPI GAS S.r.l., quest'ultima potrà proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati che avranno richiesto di partecipare e che sono in possesso delle capacità richieste.

5. Qualora la controparte contrattuale di PREALPI GAS S.r.l. risulti gravemente o ripetutamente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal contratto ad essa affidato, il Responsabile del procedimento, previa diffida, si avvale dello strumento della risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove prevista, fatto salvo il risarcimento danni, quando non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida. Qualora l'impresa risulti iscritta all'«*Albo dei prestatori*», tali inadempimenti saranno considerati come impeditivi e/o preclusivi della possibilità di mantenere l'iscrizione al predetto «*Albo dei prestatori*».

6. PREALPI GAS S.r.l. si riserva la facoltà di non consentire la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento alle imprese che, nei tre anni precedenti all'indizione della gara, abbiano posto in essere gravi inadempienze nei confronti della Società che abbiano portato alla risoluzione del contratto ovvero, in esito al giudizio ordinario o arbitrale, alle imprese che siano risultate soccombenti nei confronti di società appartenenti al Gruppo.

7. PREALPI GAS S.r.l., per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di cui al presente Capo, potrà utilizzare le ulteriori procedure previste dal d.lgs. n. 163/2006, con particolare riferimento a:

- Procedura Negoziata previa pubblicazione di Bando;
- Accordi Quadro;
- Aste Elettroniche;
- Dialogo Competitivo.

Art. 23

Incarichi di ingegneria e di progettazione

1. I servizi tecnici concernenti incarichi di ingegneria o di progettazione di importo inferiore ad euro 20.000 (euro ventimila) potranno essere assegnati da PREALPI GAS S.r.l. mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 91, c. 2 e art.267 del D.P.R.207/2010. In tali ipotesi, il ribasso sull'importo della prestazione verrà negoziato

fra il Responsabile del procedimento e l'operatore economico cui PREALPI GAS S.r.l. intende affidare la commessa.

2. Qualora sia necessario procedere alla scelta di soggetti esterni alla Società cui affidare incarichi di ingegneria o di progettazione aventi un valore compreso tra euro 20.000 (euro ventimila) e la soglia comunitaria per attività strumentali a quelle svolte da PREALPI GAS S.r.l., si procederà ai sensi dell'art. 91, c. 2 del d.lgs. n. 163/2006, mediante la proposizione di un invito a formulare offerta ad almeno 5 (cinque) soggetti, sempre che sussistano in tale numero aspiranti idonei.

3. Gli inviti dovranno contenere tutte le indicazioni necessarie alla formulazione dell'offerta da parte dei professionisti invitati.

4. Verrà scelto il professionista che abbia presentato le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le indicazioni che verranno di volta in volta fornite dalla Società all'interno dell'invito.

TITOLO III

Norme Transitorie e Finali

Art. 24

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di PREALP GAS S.r.l..

2. Successive modificazioni o integrazioni del d.lgs. n. 163/2006, della normativa in materia di contratti pubblici, delle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, prevarranno, in quanto applicabili, rispetto alle disposizioni del presente Regolamento, che si intenderanno di diritto abrogate.

Art. 25

Revisione delle Soglie Comunitarie

1. I valori relativi alle soglie comunitarie richiamate nel presente Regolamento si intendono automaticamente adeguate in concomitanza delle revisioni periodiche previste dall'art. 248 del d.lgs. n. 163/2006.

Art. 26

Norme transitorie

1. Nelle more dell'istituzione dell'«Albo dei prestatori», o per categorie merceologiche per le quali non viene istituito l'albo, i soggetti da invitare alle procedure negoziate di cui al Titolo II, Capo II, Sezione I del presente Regolamento saranno individuati sulla base di indagini di mercato.